Circolare n. 81

A Tutto Il Personale

Oggetto: recente pronuncia del Garante della privacy sulla tutela dei dati personali – indicazioni generali

L'utilizzo del registro elettronico, da parte di un docente, in modo tale che una particolare comunicazione arrivi pubblicamente alle famiglie e ai docenti del Consiglio, potrebbe essere una condotta non lecita ai fini della tutela dei dati personali degli studenti. È quanto asserisce il Garante della privacy, con il provvedimento n.421 del 28 settembre 2023, riferendosi ad una comunicazione inviata alle famiglie degli studenti di una classe e ai docenti del Consiglio, in cui si davano informazioni sulla condotta di alcuni alunni.
Il caso ha riguardato un insegnante che aveva inviato una e-mail – contenente informazioni relative al comportamento "non consono" tenuto in classe da alcuni studenti - oltre che ai genitori degli stessi, anche agli insegnanti del Consiglio, al dirigente scolastico, e a tutti i genitori degli alunni. Con tale e-mail il docente comunicava il comportamento irrispettoso tenuto dagli studenti con "vociare continuo e (…) un interagire fatto di frasi volgari (…)".
Il Garante della privacy ha espressamente chiarito che "**nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni** non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni".
Affinché uno specifico trattamento di dati personali possa essere lecitamente effettuato da parte di un soggetto pubblico, tale trattamento deve essere necessario per l'adempimento di un obbligo legale da parte del titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

Il Garante precisa che sebbene l'invio della comunicazione in questione, contenente informazioni relative al comportamento tenuto in classe da alcuni studenti "non abbia riguardato soggetti esterni alla comunità scolastica e non abbia determinato una diffusione di dati personali – la conoscibilità dei dati ivi contenuti è avvenuta comunque in favore di un novero, determinato o determinabile, di soggetti, ossia tutti i genitori della classe e non, invece, esclusivamente a vantaggio del solo personale autorizzato". In buona sostanza la comunicazione non è lecita perché diretta a tutti i genitori degli studenti della classe.

Si sottolinea a tutto il personale di porre la massima attenzione all'invio di comunicazioni e note così specifiche e circostanziate a più destinatari.

Prato, 13 novembre 2023

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Cipriani